

Edoardo C. Raffiotta*

Sovranità ed immunità dello Stato al vaglio della Corte dell'Aja nel caso Germania vs. Italia

Immunità dello Stato dalla giurisdizione

International Court Of Justice, *Judgment of 3 February 2012, Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening)*.

Consultabile su http://www.giurcost.org/casi_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf.

Le questioni: Germany requests the Court, in substance, to find A) that Italy has failed to respect the jurisdictional immunity which Germany enjoys under international law by allowing civil claims to be brought against it in the Italian courts, seeking reparation for injuries caused by violations of international humanitarian law committed by the German Reich during the Second World War; B) that Italy has also violated Germany's immunity by taking measures of constraint against Villa Vigoni, German State property situated in Italian territory; C) and that it has further breached Germany's jurisdictional immunity by declaring enforceable in Italy decisions of Greek civil courts rendered against Germany on the basis of acts similar to those which gave rise to the claims brought before Italian courts.

1. Historical and factual background of the case. The Court recalls that, on 23 December 2008, the Federal Republic of Germany filed in the Registry of the Court an Application instituting proceedings against the Italian Republic in respect of a dispute originating in "violations of obligations under international law" allegedly committed by Italy through its judicial practice "in that it has failed to respect the jurisdictional immunity which...Germany enjoys under international law". The Court further recalls that, by an Order of 4 July 2011, the Court authorized Greece to intervene in the case as a non-party, in so far as this intervention was limited to the decisions of Greek courts which were declared as enforceable in Italy. The Court then briefly describes the historical and factual background of the case, and in particular the proceedings brought before Italian courts by Italian and Greek nationals.

2. The alleged violation of Germany's jurisdictional immunity in the proceedings brought by the Italian claimants. The Court begins by observing that the proceedings in the Italian courts have their origins in acts perpetrated by German armed forces and organs of the German Reich. The Court considers that the question which it is called upon to decide is not whether those acts were illegal - a point which is not contested - but whether, in proceedings regarding claims for compensation arising out of those acts, the Italian courts were obliged to accord Germany immunity. The Court notes that, as between the Parties, any entitlement to immunity can be derived only from customary international law. The Court considers that it must examine and apply the law on State immunity as it existed at the time when the Italian courts refused immunity and exercised their jurisdiction, and not as it was in 1943-1945.

A. Italy's first argument: the territorial tort principle. The Court observes that the essence of the first Italian argument is that customary international law has developed to the point where a State is no longer entitled to immunity in respect of acts occasioning death, personal injury or damage to property on the territory of the forum State, even if the acts in question were performed *jure imperii*. This is the "tort exception" to State immunity. After conducting an in-depth examination of the relevant national and international practice, the Court concludes that customary international law continues to require that a State be accorded immunity in proceedings for torts allegedly committed on the territory of another State by its armed forces and other organs in the course of conducting an armed conflict. The Court accordingly concludes that the decision of the Italian courts to deny immunity to Germany cannot be justified on the basis of the territorial tort principle.

* Ricercatore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum –Università di Bologna | mail: edoardo.raffiotta@unibo.it | web: www.unibo.it/docenti/edoardo.raffiotta | Mob. +39.366.33.87.807.

B. Italy's second argument: the subject-matter and circumstances of the claims in the Italian courts. The Court notes that Italy's second argument is that the denial of immunity was justified on account of the particular nature of the acts forming the subject-matter of the claims before the Italian courts and the circumstances in which those claims were made. The Court notes that the first strand of this argument is based upon the proposition that international law does not accord immunity to a State, or at least restricts its right to immunity, when that State has committed serious violations of the law of armed conflict. Since the actions of the German armed forces and other organs of the German Reich giving rise to the proceedings before the Italian courts were serious violations of the law of armed conflict, Germany should accordingly be deprived of its entitlement to immunity. After examining the relevant State and international practice, the Court concludes that, under customary international law as it presently stands, a State is not deprived of immunity by reason of the fact that it is accused of serious violations of international human rights law or the international law of armed conflict.

The Court then turns to the second strand in Italy's argument, namely that the rules violated by Germany during the period 1943-1945 are *jus cogens* rules. The Court observes that this strand of the argument rests on the premise that there is a conflict between *jus cogens* rules forming part of the law of armed conflict and according immunity to Germany. It notes Italy's argument that *jus cogens* rules always prevail over any inconsistent rule of international law and that, in consequence, since the rule which accords one State immunity before the courts of another does not have the status of *jus cogens*, the rule of immunity must give way. The Court concludes that, even assuming that the rules of the law of armed conflict which prohibit murder, deportation and forced labour are rules of *jus cogens*, there is no conflict between those rules and the rules on State immunity. It considers that the two sets of rules address different matters: the rules of State immunity are confined to determining whether or not the courts of one State may exercise jurisdiction in respect of another State; they do not bear upon the question whether or not the conduct in respect of which the proceedings are brought was lawful or unlawful. The Court further points out that the argument based on the primacy of *jus cogens* over the law of State immunity has been rejected by national courts, and that there is no national legislation which has limited immunity in cases where violations of *jus cogens* are alleged. The Court concludes that, even on the assumption that the proceedings in the Italian courts involved violations of *jus cogens* rules, the applicability of the customary international law on State immunity was not affected.

The Court observes that the third and final strand of the Italian argument is that the Italian courts were justified in denying Germany immunity because all other attempts to secure compensation for the various groups of victims involved in the Italian proceedings had failed. The Court can find no basis in the relevant national and international practice that international law makes the entitlement of a State to immunity dependent upon the existence of effective alternative means of securing redress. The Court accordingly rejects Italy's argument.

The Court observes that, in the course of the oral proceedings, counsel for Italy maintained that the three strands of Italy's second argument had to be viewed together; in other words, it was because of the cumulative effect of the gravity of the violations, the status of the rules violated and the absence of alternative means of redress that the Italian courts had been justified in refusing to accord immunity to Germany. The Court is not persuaded that the three strands would have this effect if taken together.

C. Conclusions. The Court holds that the action of the Italian courts in denying Germany the immunity to which the court has held that it was entitled under customary international law constitutes a breach of the obligations owed by the Italian State to Germany.

3. The measures of constraint taken against property belonging to Germany located on Italian territory. The Court now turns to the question of whether the legal charge registered against the Villa Vigoni following an Italian judicial decision declaring enforceable in Italy judgments rendered by Greek courts ordering Germany to pay compensation constitutes a measure of constraint in breach of Germany's immunity from enforcement. The Court finds that there is at least one

condition that has to be satisfied before any measure of constraint may be taken against property belonging to a foreign State: that the property in question must be in use for an activity not pursuing government non-commercial purposes, or that the State which owns the property has expressly consented to the taking of a measure of constraint, or that that State has allocated the property in question for the satisfaction of a judicial claim. However, the Court finds that the Villa Vigoni is being used for governmental purposes that are entirely non-commercial; nor has Germany in any way expressly consented to the taking of a measure such as the legal charge in question, or allocated the property for the satisfaction of the judicial claims against it. In these circumstances, the Court finds that the registration of the legal charge constitutes a violation by Italy of its obligation to respect the immunity owed to Germany.

4. *The decisions of the Italian courts declaring enforceable in Italy decisions of Greek courts upholding civil claims against Germany.* The Court notes that, in its third submission, Germany complains that its jurisdictional immunity was also violated by decisions of Italian courts declaring enforceable in Italy civil judgments rendered by Greek courts against Germany in proceedings arising out of the Distomo massacre committed by the armed forces of the German Reich in 1944.

The Court considers that the relevant question is whether the Italian courts did themselves respect Germany's immunity from jurisdiction in allowing the application for exequatur, and not whether the Greek court having rendered the judgment of which exequatur is sought had respected Germany's jurisdictional immunity. The Court observes that a court seised of an application for exequatur of a foreign judgment rendered against a third State has to ask itself whether, in the event that it had itself been seised of the merits of a dispute identical to that which was the subject of the foreign judgment, it would have been obliged under international law to accord immunity to the respondent State. The Court finds that, in light of this reasoning, it follows that the Italian courts which declared enforceable in Italy the decisions of Greek courts rendered against Germany have violated the latter's immunity. It concludes that the decisions of the Italian courts declaring enforceable in Italy the civil judgments rendered against Germany by Greek courts in the Distomo massacre case constituted a violation by Italy of its obligation to respect the jurisdictional immunity of Germany.

Commento

1. Lo scorso 3 febbraio la Corte internazionale di Giustizia ha accolto il ricorso della Repubblica federale di Germania contro la Repubblica italiana. Il Governo tedesco contestava all'Italia di aver violato il diritto internazionale attraverso le sentenze con cui, alcuni giudici italiani, avevano riconosciuto la propria giurisdizione e condannato la Germania per i danni causati dall'esercito nazista nel periodo della seconda guerra mondiale¹.

A prima lettura tale decisione potrebbe recare sconcerto e, umanamente, potrebbe essere difficile da accettare, se si pensa al particolare momento storico ed all'efferatezza dei crimini commessi dal regime nazista. Tuttavia, è bene subito chiarirlo, le questioni giuridiche affrontate dalla Corte dell'Aja sembrano restare assai complesse, interessando direttamente la nozione stessa di Stato ed in particolare la sua componente essenziale della sovranità, classicamente intesa come *superiorem non recognoscens*². Prescindendo dai fatti, l'interrogativo di fondo riguarda la possibilità che uno Stato sovrano possa essere giudicato come una qualsiasi altra parte processuale dal giudice interno di un'altro Stato.

¹ Decisione e ricorsi sono consultabili su www.icj-cij.org e http://www.giurcost.org/casi_scelti/CIG/CIG03-02-2012.pdf.

² Sulla nozione di Stato sovrano si veda, per tutti, Tosato, *Stato (teoria gen. e dir. cost.)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1990, *ad vocem*. Circa la connessione tra sovranità dello stato ed immunità si veda Tanzi, *Su immunità ed evoluzione della società internazionale*, in *Le immunità nel diritto internazionale: temi scelti, atti del Convegno di Perugia 23-25 maggio 2006*, a cura di Lanciotti, Tanzi, Torino, 2007, pp. 1 ss., il quale, in particolare, ha osservato come le immunità costituiscono "specchio dei grandi mutamenti storici e politici della società internazionale dal momento della sua costituzione".

La Corte, ovviamente, ha bene presente la delicatezza dei fatti connessi alle questioni di diritto e, infatti, in premessa alle argomentazioni di diritto della sua decisione definisce il perimetro di sua competenza, tenendo a precisare, ovviamente, che il giudizio non concerne il merito delle vicende, ovvero la gravità e l'effeatezza, dei crimini commessi dalla Germania nel periodo tra il 1943-1945³. Il problema è quello di comprendere se i tribunali nazionali⁴ fossero legittimati a giudicare e condannare uno Stato sovrano, ovvero sia ancora vigente nel diritto internazionale il principio dell'immunità degli Stati da cui deriva l'improcedibilità della giurisdizione interna.

2. Prima di riprendere le argomentazioni in diritto della Corte internazionale, è forse utile ricostruire alcune delle decisioni da cui muove il ricorso del Governo tedesco. La prima delle pronunce che ha affermato la giurisdizione del giudice italiano riconoscendo il risarcimento dei danni a carico del Governo tedesco è quella della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 11 marzo 2004, n. 5044, relativa al cosiddetto "caso Ferrini"⁵. Il noto caso prende il nome da Luigi Ferrini, cittadino italiano, che aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Arezzo, la Repubblica Federale di Germania, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti per essere stato deportato da militari tedeschi in Germania e successivamente costretto a lavorare forzatamente per imprese tedesche durante la seconda guerra mondiale dal 4 agosto 1944 al 20 aprile 1945.

Sia il Tribunale adito sia, successivamente, la Corte d'appello di Firenze, avevano dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ossequio al principio dell'immunità dello Stato fondato sul diritto internazionale consuetudinario, che escludeva la possibilità del giudice nazionale di giudicare uno Stato straniero per atti di rilievo pubblico connessi all'esercizio della sua sovranità⁶.

Contro le summenzionate decisioni il sig. Ferrini ricorreva alla Corte di Cassazione, la quale a Sezioni Unite attraverso la sentenza n. 5044 (presto divenuta storica) ribaltava e metteva in discussione che il principio di immunità giurisdizionale di uno Stato sovrano potesse essere opposto ad un giudice nazionale qualora gli atti illeciti posti in essere dallo Stato avessero violato diritti fondamentali, come nel caso dei crimini di guerra, all'interno dei quali potevano essere ricondotti la deportazione ed il lavoro forzato. Con tale sentenza la Cassazione italiana per la prima volta ha escluso l'immunità di uno Stato sovrano. Come si vedrà a breve, nessun altro giudice nazionale o internazionale, infatti, aveva mai espressamente derogato a tale principio.

Dopo la decisione del "caso Ferrini" in Italia si sono susseguiti numerosi ricorsi, da parte sia di cittadini che erano stati deportati o avevano subito altri crimini di guerra, sia di eredi di cittadini italiani che avevano subito (o erano deceduti a causa) dei crimini perpetrati sul territorio italiano nel corso del secondo conflitto mondiale da militari tedeschi⁷. Le successive decisioni⁸ hanno

³ Né si contesta la responsabilità riconosciuta (tra l'altro) dalla stessa Repubblica federale anche attraverso il Trattato di pace con l'Italia, siglato a Parigi, il 10 Febbraio 1947 (in particolare art. 77).

⁴ È chiaro che se si fosse affermata la giurisdizione del giudice italiano, per il futuro si sarebbe legittimata la giurisdizione di un qualsiasi altro giudice nazionale nei confronti di uno Stato sovrano.

⁵ La pronuncia è stata oggetto di numerosi commenti. Tra gli altri di veda BARATTA, *L'esercizio della giurisdizione civile sullo Stato straniero autore di un crimine di guerra*, in *Giustizia civile*, 2004, pp. 1200 ss.; GIANNELLI, *Crimini internazionali ed immunità degli stati dalla giurisdizione nella sentenza "Ferrini"*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2004, pp. 643 ss.; NAPPI, *Diritti inviolabili, apertura coraggiosa ma ancora troppo limitata*, in *Diritto e Giustizia*, 2004, pp. 24 ss.; BIANCHI, *Ferrini v. Federal Republic of Germany. Italian Court of Cassation, March 11, 2004*, in *American Journal of International Law*, 2005, pp. 242 ss.; Frulli, *Immunità e crimini internazionali: l'esercizio della giurisdizione penale e civile nei confronti degli organi statali sospettati di gravi crimini internazionali*, Torino, 2007, p. 165.

⁶ Veniva applicato cioè il tradizionale e indiscusso orientamento concernente l'immunità dalla giurisdizione degli Stati per attività di rilievo pubblico. Sul punto QUADRI, *La giurisdizione sugli Stati stranieri*, Milano, 1941, pp. 243 ss. e più di recente DE VITTOR, *Immunità degli stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, pp. 573 ss.; FRULLI, *Immunità e crimini internazionali: l'esercizio della giurisdizione penale e civile nei confronti degli organi statali sospettati di gravi crimini internazionali*, Torino, 2007, pp. 143 ss.

⁷ La stessa Repubblica federale di Germania, nel menzionato ricorso alla Corte internazionale di giustizia, ha rilevato (punto 12) che attualmente all'incirca 250 attori hanno avviato procedure civili contro la Germania, pendenti dinanzi a 24 Tribunali ordinari e 2 Corti d'appello.

confermato l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 2004. Tanto i tribunali di merito, quanto – contro tali pronunce, su ricorso della Repubblica federale tedesca – la Cassazione, hanno confermato la giurisdizione del giudice nazionale italiano per i fatti riconducibili a violazioni di diritti fondamentali posti in essere dalle forze militari dello Stato tedesco nel periodo della seconda guerra mondiale.

Tra le sentenze successive al 2004 particolare attenzione merita la decisione della Cassazione civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2008, n. 14199⁹, la quale ha dato attuazione alla sentenza con cui la Corte suprema della Repubblica Ellenica, nel 2000, aveva condannato la Germania per crimini di guerra risalenti al periodo della seconda guerra mondiale¹⁰.

Invero, in forza di presupposti e argomentazioni giuridiche differenti, la Germania aveva già subito un'altra condanna – da parte di un giudice nazionale – al risarcimento di danni per crimini di guerra. Quattro anni prima della pronuncia sul “caso Ferrini”, infatti, la Corte suprema della Repubblica Ellenica, con sentenza 4 maggio 2000, n. 11¹¹, aveva condannato la Germania, accogliendo la richiesta di indennizzo proposta dalla Prefettura della regione di Vojotia, in rappresentanza degli eredi delle vittime del massacro di civili compiuto dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale nel villaggio greco di Distomo. La Corte ellenica, però, in quella decisione aveva utilizzato argomentazioni molto differenti rispetto a quelle, ricordate, della Cassazione italiana. Non veniva messo in discussione, infatti, il principio dell'immunità di uno Stato dalla giurisdizione per violazione di diritti fondamentali. Sembrava emergere, piuttosto, il tentativo della Corte di non applicare la norma consuetudinaria dell'immunità, individuava una rinuncia (seppur implicita) della stessa Germania alla sua immunità.

La Corte ellenica aveva ritenuto – attraverso una particolare interpretazione del diritto consuetudinario – che la rinuncia all'immunità era conseguenza della consapevole violazione del diritto umanitario da parte del Governo tedesco nel momento stesso in cui il suo esercito compiva tali efferati crimini. In altre parole, la Corte aveva considerato che il porre in essere efferati crimini di guerra consapevolmente comporta contestualmente la rinuncia a qualsiasi tipo di immunità. Pertanto, a differenza della Cassazione italiana del 2004, la Corte greca non aveva negato l'immunità dello Stato, rimanendo così nell'ambito dell'ordinamento internazionale, condannava la Germania solo dopo aver rinvenuto, forse con argomentazioni forzate¹², una rinuncia all'immunità da parte dello Stato stesso.

Tuttavia, tale pronuncia è rimasta inapplicata, poiché, ovviamente, il Governo tedesco si rifiutò di darvi esecuzione spontanea. Dopo il rifiuto di adempiere della Germania, i beneficiari tentarono di aggredire i beni presenti sul territorio greco di proprietà del Governo tedesco, ma tale tentativo è

⁸ Tra le altre decisioni – in cui la Cassazione ha ritenuto inoperante il principio consuetudinario internazionale dell'immunità degli Stati dalla giurisdizione per atti compiuti “iure imperii” nel caso di gravi violazioni del diritto umanitario – si vedano: Cassazione civile, sezioni unite, 29 maggio 2008, n. 14201, di cui a commento PERSANO, *Immunità statale dalla giurisdizione civile e violazione dei diritti fondamentali dell'individuo*, in *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, pp. 2259 ss.; Cassazione civile, sezioni unite, 29 maggio 2008, n. 14209; Cassazione penale, 19 giugno 2008, n. 31171; Cassazione penale, 13 gennaio 2009, n. 1072. Per una ricostruzione più esaustiva della giurisprudenza italiana partendo dal “caso Ferrini” si rinvia a CASTORINA, RAFFIOTTA, *Jurisdictional immunity of a sovereign state in Italy: Federal Republic of Germany vs. Italian Republic*, in *Problemy prawne w stosunkach polsko-niemieckich u progu XXI wieku*, Warszawa, 2010, p. 112 ss.

⁹ A commento FRANZINA, *Norme sull'efficacia delle decisioni straniere e immunità degli Stati dalla giurisdizione civile, in caso di violazioni gravi dei diritti dell'uomo*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, vol. 2 n. 3.

¹⁰ Come si specificherà a breve, va subito detto, che tale decisione ha un ruolo centrale, perchè probabilmente è quella da cui, successivamente, è scaturito il ricorso della Germania alla ICJ.

¹¹ Prefettura di Vojotia contro Repubblica Federale di Germania.

¹² La Germania, infatti, era intervenuta nel procedimento greco per sostenere il proprio diritto all'immunità, a cui espressamente non aveva intenzione di rinunciare, mostrando, altresì, di non riconoscere alcuna legittimità al giudizio. Sul punto DE VITTOR, *Immunità degli stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali*, pp. 573 ss.

stato reso invano dallo stesso Ministero della Giustizia greco, che ai sensi della normativa nazionale avrebbe dovuto autorizzare l'esecuzione della sentenza resa nei confronti di uno Stato straniero¹³.

Pertanto, al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese, in rappresentanza dei cittadini greci insoddisfatti, l'Amministrazione Regionale della Vojotia – probabilmente consapevole dell'orientamento giurisprudenziale che si stava affermando tra i giudici italiani – si è rivolta alla Corte d'appello di Firenze, chiedendo la concessione dell'esecutività in Italia della sentenza pronunciata nel 2000 dalla Corte di Cassazione Greca. All'accoglimento della richiesta della Vojotia da parte del giudice italiano¹⁴, la Germania ricorreva per Cassazione, la quale a Sezioni Unite, con sentenza 29 maggio 2008, n. 14199, respingeva integralmente il ricorso.

Tra gli altri motivi, il Governo tedesco rilevava che la sentenza della Cassazione greca, portante condanna contro uno Stato estero, non avrebbe avuto efficacia esecutiva nello Stato in cui era stata pronunciata difettando ancora dell'autorizzazione del Ministro della Giustizia. Inoltre, tale sentenza – a causa della più volte ricordata violazione dell'immunità – sarebbe stata contraria ai principi di diritto internazionale vigenti e, di conseguenza, allo stesso art. 10 c. 1 della Costituzione italiana.

La Corte di Cassazione italiana, respingendo il ricorso tedesco, ha dichiarato che l'inefficacia della decisione del giudice greco restava ininfluenza per il giudice italiano che, già solo per la costituzione in giudizio dell'attore greco e la quantificazione delle spese di giudizio, attribuiva alla giurisdizione italiana anche la decisione sul (inevitabilmente connesso)¹⁵ merito della domanda di indennizzo proposta dagli eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto in Grecia dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale. Inoltre, secondo la Cassazione, per la natura dei crimini commessi dall'esercito tedesco non poteva essere opposta l'immunità dalla giurisdizione degli Stati stranieri, “in sintonia con il principio già enunciato da questa Corte a Sezioni unite, con la sentenza n. 5044 del 2004, e che qui si ribadisce, in coerenza al riconoscimento del primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana”.

Tra le decisioni con cui il giudice italiano non ha riconosciuto l'immunità della Repubblica federale, quest'ultima (come sembra emergere anche dal ricorso) è quella che ha convinto definitivamente il Governo tedesco ad adire la Corte internazionale di giustizia: anzitutto per il timore che l'Italia divenisse un "foro speciale" per richiedere i danni (anche quelli che non fossero causati in territorio italiano) nel corso della seconda guerra mondiale dalla Germania. Tale timore sembrava, nel caso di specie, dovuto ai ricordati dubbi - esposti ma non accolti - circa l'efficacia della

¹³ Contro il diniego del Governo greco, i beneficiari della sentenza, sono ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo contro Grecia e Germania lamentando la violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1. La Corte ha deciso tale caso *Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne*, ricorso n. 59021/00, in data 12 dicembre 2002, respingendo il ricorso in quanto infondato, perché “il rifiuto di autorizzare il procedimento di esecuzione, che potrebbe avere garantito il recupero dei ricorrenti del debito, deve essere bilanciato con la tutela del diritto individuale alla pacifico godimento dei suoi beni e le esigenze di interesse generale”. Inoltre la stessa Corte rileva “i ricorrenti non hanno perso il loro debito nei confronti della Germania”, questi “potrebbero essere in grado di applicare l'esecuzione in un secondo momento, in un momento più adatto, o in un altro paese, come la Germania”.

¹⁴ Si veda la ricostruzione dei fatti in Sentenza Corte d'appello di Firenze, 06 febbraio 2007, n. 2360

¹⁵ In particolare nelle motivazioni, al punto 5, si legge la "fase contingente della esecuzione forzata (...) non condiziona né elimina–ed anzi presuppone–la previa acquisizione di efficacia esecutiva della sentenza contro Stato straniero, la cui concreta esecuzione ben può essere; quindi attuata in un successivo diverso contesto temporale e/o spaziale. 5.2. Quanto poi alla pretesa incompatibilità del riconoscimento della sentenza della Cassazione greca, di che si discute, con principi di ordine pubblico interno, questa è parimenti, a sua volta, insussistente. E' pur vero, infatti, che la statuizione di condanna alle spese di giudizio, che l'Amministrazione greca chiede di riconoscere in Italia non è scindibile dal contesto della decisione sul merito della (accolta) domanda di indennizzo proposta da eredi delle vittime di un massacro di civili compiuto in Grecia dall'esercito tedesco durante la seconda guerra mondiale. Ma la non estensibilità della immunità dalla giurisdizione civile degli Stati stranieri agli atti iure imperi di questi configurabili come crimini contro l'umanità–presupposta da quella sentenza–lungi dal porsi in contrasto, è perfettamente invece in sintonia con il principio già enunciato da questa Corte a Sezioni unite, con la sentenza n. 5044 del 2004, e che qui si ribadisce, in coerenza al riconoscimento del primato assoluto dei valori fondamentali di libertà e dignità della persona umana”.

menzionata sentenza del giudice greco, che, per ragioni dovute alla normativa interna, non poteva produrre effetti neppure nell'ordinamento greco¹⁶. Inoltre, perché appena tale decisione è stata resa esecutiva, l'amministrazione regionale greca di Vojotia ha proceduto ad aggredire il patrimonio di proprietà del governo tedesco presente sul territorio italiano, procedendo ad iscrivere nella conservatoria dei registri immobiliari italiani un'ipoteca giudiziale¹⁷ su "Villa Vigoni"¹⁸.

3. Le numerose sentenze di condanna della Germania emesse dai tribunali italiani (ed in questa sede solo in parte richiamate) hanno spinto il Governo tedesco a richiedere la cessazione di tre "tipi" di provvedimenti lesivi della sua sovranità: anzitutto, delle sentenze di condanna in favore di persone che direttamente, o per conto di propri familiari, avevano subito gravi violazioni dei diritti umani a seguito di atti perpetrati durante il periodo della seconda guerra mondiale (tra gli anni 1943-45) dalle forze armate tedesche¹⁹; il riconoscimento di decisioni assunte da giudici di Paesi stranieri (come nel ricordato caso della sentenza greca); nonché, infine, la cessazione di provvedimenti esecutivi dei giudici volti ad aggredire la proprietà tedesca presente sul territorio italiano.

Presupposto giuridico alla base del ricorso tedesco è stato ovviamente la lesione della sua immunità da parte dei giudici italiani. Secondo il governo tedesco, infatti, l'immunità dalla giurisdizione sarebbe una regola del diritto internazionale consuetudinario, applicabile a tutti i procedimenti giurisdizionali senza alcuna deroga o eccezione.

Nel suo intervento il Governo italiano, in opposizione al ricorso tedesco, sembra avere ben presente la connessione tra sovranità e principio di immunità dalla giurisdizione di uno Stato, affermando in prima istanza di riconoscere tale principio. Tuttavia l'Italia, non limitandosi alle argomentazioni contenute nel già ricordato *leading case* "Ferrini" delle Sezioni Unite del 2004, sviluppa alcuni argomenti che potrebbero giustificare la deroga attuata dai giudici italiani all'immunità dalla giurisdizione.

Il primo argomento perorato dal Governo italiano a difesa della propria giurisdizione viene rinvenuto in alcune disposizioni di diritto internazionale pattizio, secondo le quali l'immunità statale sarebbe derogata nei casi di *acta jure imperii* che abbiano comportato responsabilità civile per lesioni personali o danni alla proprietà compiute nel territorio dello Stato straniero.

In particolare, si richiama l'art. 11 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati²⁰, per il quale uno "Stato Contraente non può invocare l'immunità dalla giurisdizione di un tribunale di un altro Stato contraente, nell'ambito di un procedimento che si riferiscono al risarcimento per i danni alla persona o danni ai beni materiali, se i fatti che hanno motivato il pregiudizio o danno si è verificato nel territorio dello Stato del foro, e se l'autore della lesione o danno era presente in quel territorio nel momento in cui quei fatti si sono verificati".

La Corte di giustizia esclude che la deroga all'immunità possa derivare dall'applicazione della citata Convenzione, perché tale accordo all'art. 31 espressamente prevede che l'immunità vale sempre nei casi in cui i danni siano dovuti ad atti di forze armate straniere, a prescindere dal fatto

¹⁶ E' presumibile che tale constatazione abbia fatto supporre (o temere) al Governo tedesco, che l'Italia attraverso la sua giurisdizione potesse diventare il foro "speciale" per i risarcimenti di fatti svoltisi nel periodo della seconda guerra mondiale anche in altri ordinamenti.

¹⁷ Va segnalato che anche dopo il ricorso alla ICJ, i giudici italiani hanno continuato a condannare la Germania per casi analoghi a quelli sin qui citati si veda Cassazione penale, 13 gennaio 2009, n. 1072.

¹⁸ Villa Vigoni è la sede del noto centro culturale per la promozione delle relazioni italo-tedesche, proprietà del Governo Tedesco, sita in provincia di Como.

¹⁹ Se si esclude il ricordato caso regione di Vojotia, che si è svolto in territorio straniero. La maggior parte dei casi riguardava l'uccisione su larga scala di civili all'interno del territorio italiano occupato, tra i quali i massacri commessi, a titolo di rappresaglia contro la resistenza italiana, il 29 giugno 1944 in Civitella in Val di Chiana, Cornia e San Pancrazio dai membri della divisione delle forze armate tedesche.

²⁰ Sottoscritta a Basilea il 16 maggio 1972, consultabile su www.conventions.coe.int.

che tali forze siano presenti sul territorio straniero con il consenso dello Stato e se le loro azioni si svolgano in tempo di pace o in condizioni di conflitto armato²¹.

Neppure l'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sulla immunità degli Stati²² potrebbe essere applicabile al caso concreto. Nonostante tale disposizione preveda in ogni caso la responsabilità dello Stato per i danni commessi in territorio straniero senza menzionare alcuna eccezione²³. La Corte osserva che tale previsione vada intesa ed applicata nel senso di escludere le ipotesi in cui i danni siano causati da forze armate dello Stato straniero; emergerebbe chiaramente, secondo la Corte, tanto nei commenti e lavori alla Convenzione²⁴, quanto nella prassi attuativa²⁵. Secondo il Giudice internazionale, dunque, ai sensi del diritto pattizio non vi sarebbero disposizioni che escludono l'immunità della Germania per i fatti contestati commessi dalle sue forze armate su territorio straniero²⁶.

La Corte verifica altresì che l'immunità dalla giurisdizione sia esclusa dalla legislazione e dalle prassi applicative del diritto dei singoli Stati²⁷. Il Giudice dell'Aja constata, infatti, che in nove, dei dieci, Stati che hanno legiferato specificamente in tema di responsabilità per atti illeciti commessi da Stati sovrani – che abbiano comportato morte, lesioni personali o danni alla proprietà sul territorio di un altro Stato straniero – tutte le discipline prevedono l'esclusione della giurisdizione nazionale in ossequio al principio dell'immunità²⁸.

Tuttavia – al fine di rigettare le argomentazioni del Governo italiano ed escludere la sua giurisdizione nei censurati casi – la Corte attribuisce significativa importanza all'applicazione giurisprudenziale del principio dell'immunità dello Stato²⁹. Tale analisi infatti consente al Giudice di verificare lo stato del diritto internazionale consuetudinario in tema di immunità. I numerosi casi richiamati nella decisione³⁰ sembrano portare la Corte ad escludere che vi siano tribunali che abbiano mai riconosciuto la propria giurisdizione.

L'immunità di uno Stato per *acta jure imperii* risulta estesa nei procedimenti per atti che abbiano comportato morte, lesioni personali, o danni alla proprietà, commessi da forze armate, o

²¹ A supporto la Corte richiama diverse pronunce: Courts in Belgium (judgment of the Court of First Instance of Ghent in *Botelberghe v. German State*, 18 February 2000), Ireland (judgment of the Supreme Court in *McElhinney v. Williams*, 15 December 1995, [1995] 3 Irish Reports 382; ILR, Vol. 104, p. 691), Slovenia (case No. U ρ 13/99, Constitutional Court, para. 13), Greece (*Margellos v. Federal Republic of Germany*, case No. 6/2002; ILR, Vol. 129, p. 529) and Poland (Judgment of the Supreme Court of Poland, *Natoniewski v. Federal Republic of Germany*, Polish Yearbook of International Law, Vol. XXX, 2010, p. 299).

²² Consultabile su www.treaties.un.org.

²³ Anzi, la disposizione chiarisce espressamente che in tali casi lo Stato non può invocare l'immunità giurisdizionale davanti ad un tribunale del Paese in cui si sono verificati i fatti.

²⁴ La Corte rinvia al *Yearbook of International Law Commission*, 1991, vol. II.

²⁵ Si cita la relazione della commissione ad hoc sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni (Nazioni Unite doc. A/59/22), in cui il Presidente del comitato ha dichiarato che il progetto di convenzione è stato redatto sulla base di una generale opinione che le attività militari fossero escluse da tale previsione.

²⁶ Cfr. punto 69.

²⁷ Cfr. punto 70.

²⁸ Nella decisione si richiamano: United States of America Foreign Sovereign Immunities Act 1976, 28 USC, Section 1605 (a) (5); United Kingdom State Immunity Act 1978, Section 5; South Africa Foreign States Immunities Act 1981, Section 6; Canada State Immunity Act 1985, Section 6; Australia Foreign States Immunities Act 1985, Section 13; Singapore State Immunity Act 1985, Section 7; Argentina Law No. 24.488 (Statute on the Immunity of Foreign States before Argentine Tribunals) 1995, Article 2 (e); Israel Foreign State Immunity Law 2008, Section 5; and Japan, Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign State, 2009, Article 10. Solo l'ordinamento del Pakistan, nella sua disciplina sull'immunità del 1981, non contiene una espressa deroga analoga alle altre legislazioni.

²⁹ Cfr. punto 72.

³⁰ Si vedano, tra le decisioni richiamate nella sentenza, quelle delle Corti: d'Egitto (*Bassionni Amrane v. John*, Gazette des Tribunaux mixtes d'Egypte, January 1934, p. 108; Annual Digest, Vol. 7, p. 187), Belgio (*S.A. Eau, gaz, électricité et applications v. Office d'Aide Mutuelle*, Cour d'Appel, Brussels, Pasicrisie belge, 1957, Vol. 144, 2nd part, p. 88; ILR, Vol. 23, p. 205) e Germania (*Immunity of the United Kingdom*, Court of Appeal of Schleswig, *Jahrbuch für Internationales Recht*, Vol. 7, 1957, p. 400; ILR, Vol. 24, p. 207) Regno Unito (*Littrell v. United States of America* (No. 2), Court of Appeal, [1995] 1 Weekly Law Reports (WLR) 82; ILR, Vol. 100, p. 438; *Holland v. Lampen-Wolfe*, House of Lords [2000] 1 WLR 1573; ILR, Vol. 119, p. 367).

altri organi di uno Stato, nella conduzione dei conflitti armati, anche nel caso in cui tali atti si siano svolti nel territorio dello Stato del foro. Questo principio, indipendentemente dal fatto che sia previsto dalle convenzioni richiamate o da qualsiasi altra normativa nazionale, rappresenta secondo la Corte l'attuazione di un principio consuetudinario del diritto internazionale, applicato dai giudici come tale, espressione di una *opinio juris* vincolante. Di conseguenza, il Tribunale internazionale, esclude la fondatezza del primo dei punti rilevati dal Governo italiano, concludendo che la decisione dei giudici italiani di negare l'immunità alla Germania non può essere giustificata sulla base del principio di responsabilità territoriale.

Infondato, per la ICJ, è però anche il secondo motivo portato dal Governo italiano a difesa delle decisioni dei suoi giudici, relativo all'oggetto e alle circostanze dei sinistri.

Tale argomento, anche se proposto in subordine, è il principale argomento giuridico proposto dal Governo italiano. Anzitutto perché giustificherebbe tutti i casi del contenzioso tra Italia e Germania³¹, ma altresì poiché si tratta della principale argomentazione sostenuta dai giudici italiani (a partire dal "caso Ferrini"), al fine di riconoscere la propria giurisdizione nei confronti della Repubblica federale tedesca.

Rispetto alle già ricordate motivazioni delle censurate sentenze, il Governo italiano cerca di argomentare meglio e difendere i supposti principi del diritto internazionale che consentirebbero di derogare all'immunità della Germania.

Innanzitutto, l'Italia sostiene che gli atti che hanno dato luogo alle pretese di risarcimento nei confronti del Governo tedesco, costituiscono grave violazione dei principi del diritto internazionale, applicabili anche alle condotte tenute in occasione di conflitti armati. Crimini di guerra e crimini contro l'umanità che, per la loro efferatezza, escluderebbero qualsiasi immunità, anche quella di uno Stato sovrano. Tale regola, secondo il Governo italiano, sarebbe supportata dal diritto internazionale configurandosi quale norma imperativa consuetudinaria (*jus cogens*).

A sua difesa, inoltre, l'Italia rileva come la sua giurisdizione abbia rappresentato l'unica forma di tutela per i diritti dei ricorrenti, a cui era stato negato qualsiasi altro strumento. L'esercizio della giurisdizione da parte dei Tribunali italiani era necessaria, quindi, perchè ultima istanza di garanzia dei diritti.

La Corte, però, esclude che ciascuno di tali argomenti possa legittimare una deroga all'immunità dello Stato tedesco. Al contrario di quanto sostenuto in sede di motivazione delle ricordate decisioni dei giudici italiani (nonchè nel controricorso italiano) il principio secondo cui l'immunità dello Stato andrebbe esclusa nel caso in cui siano stati commessi crimini di guerra, o crimini contro l'umanità, non configura *jus cogens* prevalente su qualsiasi altra norma del diritto internazionale. La ICJ giunge a tale conclusione attraverso un'approfondita ricostruzione della giurisprudenza e della prassi applicativa del diritto internazionale³². Secondo tale analisi, la prima ed unica decisione che abbia applicato tale principio è quella della Corte di Cassazione nel più volte richiamato "caso Ferrini". Inopportuni sono, infatti, i rinvii dalla stessa Cassazione nella sua giurisprudenza, ripresi dal Governo italiano, a decisioni come quella del Regno Unito del "caso Pinochet"³³, al fine di rinvenire un precedente a sostegno del principio contestato.

³¹ Non solo quelli derivanti da *acta jure imperii* per responsabilità civile in territorio italiano, come nel ricordato "caso greco", realizzatosi in territorio straniero.

³² La Corte richiama numerose decisioni, ad esempio al punto 85, relativamente a crimini contro l'umanità, quelle delle Corti di: Canada (Bouzari v. Islamic Republic of Iran, Court of Appeal of Ontario, (2004) Dominion Law Reports (DLR) 4th Series, Vol. 243, p. 406; ILR, Vol. 128, p. 586), Francia (Judgment of the Court of Appeal of Paris, 9 September 2002, and Cour de cassation, No. 0245961, 16 December 2003, Bull. civ., 2003, I, No. 258, p. 206 (the Bucheron case); Cour de cassation, No. 0341851, 2 June 2004, Bull. civ., 2004, I, No. 158, p. 132 (the X case) and Cour de cassation, No. 04-47504, 3 January 2006 (the Grosz case); Slovenia (case No. Upr13/99, Constitutional Court of Slovenia), Nuova Zelanda (Fang v. Jiang, High Court, [2007] New Zealand Administrative Reports (NZAR), p. 420; ILR Vol. 141, p. 702); Polonia (Natoniewski, Supreme Court, 2010, Polish Yearbook of International Law, Vol. XXX, 2010, p. 299); Regno Unito (Jones v. Saudi Arabia, House of Lords [2007] 1 Appeal Cases (AC) 270; ILR, Vol. 129, p. 629).

³³ Richiamata nel punto 87.

La Corte di giustizia non comprende il collegamento fatto tra i due casi "Ferrini" e "Pinochet". Il caso "Pinochet", infatti, non è comparabile poiché concerne la deroga all'immunità di un ex capo dello Stato dalla giurisdizione penale di un altro Stato³⁴, non l'immunità dello Stato stesso. Secondo la Corte la distinzione tra l'immunità del funzionario di Stato e quella dello Stato sovrano è pacificamente riconosciuta e costantemente applicata.

Se giurisprudenza in tema è rinvenibile, essa conferma che consuetudine vigente sia quella di rigettare la giurisdizione per questioni che coinvolgono la sovranità di uno Stato, anche in assenza di specifiche normative e in deroga alla ordinaria disciplina processuale³⁵. La Corte, pertanto, conclude escludendo che la deroga all'immunità dello Stato enucleata dai giudici italiani costituisca *jus cogens*.

Tra l'altro, il giudice internazionale esclude, altresì, che la deroga all'immunità potesse derivare dalla mancanza di ulteriori strumenti di tutela delle istanze poste dai ricorrenti. Anche quest'ultima argomentazione viene confutata dalla Corte dell'Aja, non trovando alcun riscontro nella giurisprudenza e nella prassi applicativa del diritto internazionale. Essa quindi non può rappresentare fondamento per la giurisdizione italiana contro la Germania.

Le lunghe ed articolate motivazioni della ICJ si concludono dunque accogliendo il ricorso della Repubblica federale tedesca, censurando l'azione dei tribunali italiani. Vanno considerate in violazione degli obblighi dell'Italia nei confronti della Germania tutte le sentenze di condanna, nonché i provvedimenti esecutivi volti ad aggredire il patrimonio del Governo tedesco in territorio italiano, tra cui quelli proposti dagli attori greci nel giugno 2007, in attuazione della (già ricordata) sentenza della Corte d'appello di Firenze del 2006, con cui si era iscritta ipoteca giudiziale su Villa Vigoni. L'impignorabilità dei beni proprietà di uno Stato siti in territorio straniero rappresenta corollario dell'immunità dalla giurisdizione dalla Corte in questa sede ribadita³⁶.

4. Già nelle premesse si è ricordato quanto delicate e complesse fossero le questioni poste al Giudice dell'Aja, per tale ragione forse i primi commenti alla decisione non hanno "convinto"³⁷ la più autorevole dottrina, che pur riconoscendo la seria e attenta ricostruzione della Corte, nel bilanciare i delicati interessi in conflitto, ha considerato tale decisione come una "occasione perduta"³⁸ per affermare in concreto i diritti inviolabili dell'uomo. Per tale dottrina la Corte internazionale avrebbe dovuto confermare e sviluppare i principi enucleati dai giudici italiani (nonché indirettamente da quello Greco³⁹), affermando il valore necessario ed indiscutibile dei diritti fondamentali rispetto a qualsiasi altra norma pattizia o consuetudinaria.

Eppure la Corte internazionale ha ben presente l'importanza dei diritti fondamentali ed il valore sempre maggiore che essi hanno nella giurisprudenza richiamata nelle sue motivazioni. Per tale ragione essa non entra nel merito delle questioni ribadendo in più passaggi⁴⁰ la natura procedurale dell'immunità dello Stato: si tratta di un principio fondamentale legato alla stessa definizione di

³⁴ Invero, anch'essa non sempre così pacifica. Sul punto si veda T.F. GIUPPONI, *Le immunità costituzionali tra diritto interno e giustizia internazionale*, in A. BARDUSCO, M. CARTABIA, *Immunità costituzionali e crimini internazionali*, Milano, 2008, p. 149.

³⁵ Tra le altre decisioni richiamate si veda in particolare quelle del punto 96, tra cui Regno Unito (Jones v. Saudi Arabia, House of Lords, [2007] 1 AC 270; ILR, Vol. 129, p. 629), Canada (Bouzari v. Islamic Republic of Iran, Court of Appeal of Ontario, DLR, 4th Series, Vol. 243, p. 406; ILR, Vol. 128, p. 586).

³⁶ La Corte del resto è consapevole che l'esecuzione è stata sospesa per via normativa dal Governo italiano (decreto-legge n 63 del 28 aprile 2010, convertito con legge n 98 del 23 giugno 2010 e Decreto-legge n 216 del 29 dicembre 2011,) in attesa della sua pronuncia. Sul punto di vedano le considerazioni di F. VARI, *A proposito dei crimini internazionali degli Stati*, in www.forumcostituzionale.it.

³⁷ F. POCAR, *La sentenza dell'Aja non convince*, in *Il Sole 24 ore*, 5 febbraio 2012.

³⁸ V. ZAGREBELSKY, *L'occasione perduta*, in *La Stampa*, 4 febbraio 2012.

³⁹ Per quanto, va ricordato, che la già analizzata decisione della Cassazione Greca, pur fondandosi e tutelando i diritti fondamentali, aveva sostenuto argomentazioni giuridiche piuttosto differenti rispetto alla Cassazione italiana.

⁴⁰ In particolare punti 58 e 93.

Stato, soggetto, che non riconoscendo superiori, non può essere sottomesso alla giurisdizione interna di un altro Stato⁴¹.

Del resto, le conclusioni a cui giunge la Corte dell'Aja sembrano compatibili con la posizione espressa a suo tempo in tema di "immunità diplomatiche" dalla Corte costituzionale italiana nella [sent. n. 48 del 1979](#) (che stranamente la Corte di Cassazione, nella "sentenza Ferrini", omette di citare, pur richiamando invece l'art. 10 c. 1 Cost.).

Il giudice delle leggi nella [sent. n. 48](#)⁴², valutando il rapporto tra diritto internazionale generalmente riconosciuto e diritti fondamentali ha affermato, che, "dopo l'entrata in vigore della Costituzione, il meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 10 c. 1 Cost. non potrà in alcun modo consentire la violazione dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, operando in un sistema costituzionale che ha i suoi cardini nella sovranità popolare e nella rigidità della Costituzione". Pertanto pur riconoscendo – analogamente alle sentenze sui "controlimiti"⁴³ – valore assoluto ai diritti fondamentali, essi potranno consentire un sindacato solo nei confronti del diritto internazionale generalmente riconosciuto che si è affermato (o si verrà affermando) dopo l'entrata in vigore della Costituzione.

Al contrario, quindi, dovranno essere rispettati ed applicati tutti quei principi su cui si fonda l'ordinamento internazionale, precedenti alla Costituzione repubblicana, nei quali la stessa Carta del 1948 si è inserita. Tra queste "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" (anche in forza delle motivazioni della sentenza della ICJ) va ricondotto il principio dell'immunità dello Stato dalla giurisdizione.

Del resto, va osservato, tra i "principi fondamentali" definiti nella Costituzione repubblicana del 1948 rientrano tutti i 12 articoli così rubricati, pertanto tra essi non può essere escluso quello contenuto nell'art. 10 Cost. per cui "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute".

In conclusione alcune precisazioni sembrano utili. Anzitutto la Corte internazionale, come già osservato, è consapevole del fatto che l'immunità dalla giurisdizione di uno Stato sovrano è ancora oggi uno dei più complessi e discussi istituti del diritto internazionale, sia per la ricostruzione della fattispecie, sia per la delimitazione della disciplina⁴⁴. Tuttavia, a seguito della sua decisione, la Corte chiarisce come essa vada sempre riconosciuta, soprattutto nei casi in cui lo Stato svolga o abbia svolto atti *jure imperii*, ovvero quelli posti in essere nell'esercizio della propria funzione pubblica⁴⁵. Si tratta di una norma di improcedibilità legata ad esigenze concrete: quella di escludere dalla giurisdizione territoriale gli Stati nazionali e gli altri soggetti dell'ordinamento medesimo, allo scopo di difendere le reciproche sovranità e non violare il principio dell'uguaglianza degli Stati (*superiorem non recognoscentes*).

Resta semmai da capire se sia possibile per le parti lese adire i giudici tedeschi al fine di vedere soddisfatte le proprie pretese⁴⁶. Se l'immunità dello Stato non consente di adire la giurisdizione

⁴¹ Si veda M.S. Giannini, Sovranità (dir. vig.) [XLIII, 1990] che nel ricostruire le origini storiche della sovranità individua tra le componenti essenziali la potestà giurisdizionale piena e propria dello Stato.

⁴² Come notato da GIUPPONI, Le immunità costituzionali tra diritto interno e giustizia internazionale, cit., p. 165 nota 78.

⁴³ In particolare nella nota [sentenza n. 183/1973](#).

⁴⁴ TUFANO, *L'immunità degli Stati: vecchi problemi e nuove prospettive*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2008, pp. 681 ss.

⁴⁵ Al contrario, potrebbero essere sottoposti a giurisdizione per quelle attività *jure gestionis*, cioè simili a quelle attività compiute dai privati non direttamente connesse a funzioni espressione della Sovranità dello stesso Stato. La Corte affronta la questione nei punti 59 e 60. Sull'argomento di rinvia a CONFORTI, *Diritto internazionale*, Napoli, 2006, pp. 226 ss., il quale ricorda che a partire dal primo conflitto mondiale, attraverso la giurisprudenza italiana e belga, la teoria universalmente accolta dell'immunità assoluta degli stati, ispirata al principio "*par in parem non habet iudicium*", fu ridimensionata attraverso il consolidarsi della cosiddetta immunità ristretta o relativa con la distinzione delle attività *jure imperii* da quelle *jure privatorum*. Sulla difficoltà di distinguere le due tipologie di attività si veda QUADRI, *La giurisdizione sugli Stati stranieri*, cit., pp. 243 ss.

⁴⁶ Cfr. BARATTA, *L'esercizio della giurisdizione civile sullo Stato straniero autore di un crimine di guerra*, cit., nota che una soluzione per non lasciare prive di tutela le istanze di individui che hanno subito violazioni di diritti

nazionale di un altro Stato, forse, lo stesso impedimento non lo avrebbe il giudice dello Stato che ha commesso il crimine. Ovviamente a garanzia delle parti lese, l'immunità dello Stato - anche dopo la sentenza della Corte dell'Aja - non esclude la possibilità degli interessati di adire i tribunali nazionali, anche quelli del luogo in cui si è svolto il crimine, contro gli autori materiali dei crimini di guerra⁴⁷.

Ciò detto, la sentenza della Corte dell'Aja ha probabilmente una conseguenza principale e diretta: quella di rimettere e favorire le controversie che, pur coinvolgendo direttamente i diritti dei singoli, interessano, altresì, i rapporti tra Stati sovrani le pratiche di risoluzione pacifica delle controversie internazionali, principalmente, attraverso gli accordi internazionali⁴⁸. Tant'è vero che, oltre la stessa Corte internazionale (cosa più importante) lo stesso Governo tedesco lo ricorda, sia nel suo ricorso⁴⁹, sia nelle dichiarazioni successive alla sentenza⁵⁰, manifestando l'impegno a trovare una soluzione condivisa con il Governo italiano a quelle situazioni che non hanno trovato ristoro.

fondamentali o crimini di guerra potrebbe essere quella “ragionevole di assumere che il fondamentale principio della tutela giurisdizionale, garantito in sede costituzionale, oltre che da norme internazionali sui diritti umani, non implichi necessariamente che la tutela stessa debba essere apprestata dallo Stato territoriale, il quale può invece rimettersi alla *iurisdictio* di altri ordinamenti nei quali tale garanzia risulti adeguata ed effettiva. Occorre soltanto che eventuali limitazioni non si concretizzino in preclusioni alla tutela effettiva delle posizioni giuridiche soggettive”.

⁴⁷ Per quanto riguarda i casi italiani, si pensi alle note decisioni contro Erich Priebke, o in Francia a quelle contro Klaus Barbie. Attraverso queste decisioni si è affermato il principio dell'irrelevanza della posizione ricoperta nell'apparato statale. Sul punto si rinvia a MARCHISIO, *Il caso Priebke: riflessioni in tema di norme applicabili*, in *Divenire sociale e adeguamento del diritto, Studi in onore di Francesco Capotorti*, Milano, 1999, p. 251 ss.; FRULLI, *Immunità e crimini internazionali*, cit., p. 90;

⁴⁸ DE VITTOR, *Immunità degli stati dalla giurisdizione e tutela dei diritti umani fondamentali*, cit., pp. 573 ss.

⁴⁹ In particolare nel ricorso si è ricordato che il ministro degli Esteri del governo tedesco assieme a quello italiano, poco prima di presentare il suddetto ricorso, hanno confermato in un memoriale sottoscritto dalle parti, che la Germania riconosce pienamente l'indicibile sofferenza arrecata a uomini e donne italiani, in particolare durante i massacri, e agli internati militari italiani.

⁵⁰ Si veda *La Corte dell'Aja: la Germania non deve risarcire le vittime italiane dei nazisti*, in *Corriere della Sera*, 4 febbraio 2012.